

LEGGI 15 dicembre 1949, n. 1137

Aumento dei limiti fissati dall'art. 9 della legge 29 aprile 1940, n. 496, per le cauzioni degli agenti marittimi raccomandatari.

(GU n.50 del 1-3-1950)

Vigente al: 16-3-1950

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I limiti del minimo e del massimo della cauzione, che, a' sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge 29 aprile 1940, n. 496, l'agente marittimo raccomandatario deve versare per la iscrizione negli elenchi autorizzati, a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio della sua attivita', sono aumentati rispettivamente a L. 10.000 ed a L. 500.000.

Art. 2.

La cauzione di cui all'art. 1, potra' essere prestata in denaro, ovvero in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo, intestati all'agente marittimo od al portatore. Potra' anche essere prestata mediante fideiussione da parte di un istituto di credito, o sentita la competente Camera di commercio, industria e agricoltura, esclusivamente o prevalentemente, mediante ipoteca di primo grado sui beni immobili.

Se la cauzione e' prestata in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il valore di questi deve calcolarsi al prezzo di mercato secondo il listino della Borsa locale del giorno precedente al deposito.

Quando il prezzo del mercato dei titoli depositati sia diminuito del cinque per cento in confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve essere reintegrata nel termine di quindici giorni.

Le cauzioni in denaro o in titoli al portatore sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti secondo le norme vigenti per le cauzioni nell'interasse dello Stato. Le cauzioni in titoli nominativi devono contenere il vincolo cauzionale e saranno depositate presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 3.

Gli interessi delle somme o dei titoli depositati spettante al cauzionante, salvo che siano intimiate opposizioni al pagamento per cause dipendenti dall'esercizio dell'attivita' di agente marittimo raccomandatario. In quest'ultimo caso restano vincolati al pari della somma capitale.

Art. 4.

La liberazione della cauzione deve essere chiesta alla Camera di

commercio, industria e agricoltura.

La domanda e' pubblicata nelle sale della Borsa e nell'albo della Camera. Essa e' inoltre inserita per estratto nel giornale degli annunci giudiziari e almeno in due quotidiani indicati dalla Camera stessa.

Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza che vi siano opposizioni, la Camera pronuncia la liberazione della cauzione.

Se poi v'e' opposizione la pronuncia e' sospesa sino a che l'opposizione stessa non sia ritirata o respinta, anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Art. 5.

La Commissione di cui all'art. 9 della legge 29 aprile 1940, n. 496, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, deve determinare, nei limiti stabiliti dall'art. 1, l'ammontare della somma necessaria ad integrare la cauzione gia' costituita da ciascun agente marittimo raccomandatario iscritto negli elenchi autorizzati. La somma cosi' determinata deve essere versata a cauzione entro un mese dalla comunicazione all'agente marittimo raccomandatario.

La domanda per la liberazione delle cauzioni non reintegrate e' soltanto pubblicata nelle sale della Borsa e delle Camere.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI - BERTONE

- VANONI - PELLA
- CORBELLINI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI